

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

Proposta della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI, CULTURA, ISTRUZIONE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

(Seduta del 13 giugno 2018)

Relatore di maggioranza: FRANCESCO GIACINTI

Relatore di minoranza: GIOVANNI MAGGI

sulla proposta di atto amministrativo n. 50/18

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 31 maggio 2018

MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
27 GIUGNO 2017, N. 54 "PIANO REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
PER IL TRIENNIO 2017/2019. ANNI ACCADEMICI 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020. LEGGE REGIONALE 20 FEBBRAIO 2017, N. 4, ARTICOLO 5"

Testo proposto

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”, in particolare la norma di rinvio, articolo 8, comma 5, che prevede che sino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 7, comma 7, restano in vigore le disposizioni di cui al d.p.c.m. 9 aprile 2001 e l’articolo 18, comma 8, relativo alla tassa regionale sul diritto allo studio universitario quantificata in euro 140,00 qualora la Regione non stabilisca entro il 30 giugno l’importo per ciascuna fascia;

Visto il d.p.c.m. 9 aprile 2001, avente ad oggetto “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari” ed il d.p.c.m. 30 aprile 1997;

Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390 “Norme sul diritto agli studi universitari” per la parte ancora in vigore;

Visto il d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 sul trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione” che rende l’ambito del diritto allo studio universitario una competenza regionale ed assegna allo Stato la competenza della determinazione dei livelli minimi essenziali delle prestazioni, al momento lo Stato non ha disciplinato tali livelli minimi essenziali delle prestazioni;

Vista la legge regionale 20 febbraio 2017, n. 4 “Disposizioni regionali in materia di diritto allo studio”;

Visto il decreto interministeriale 5 maggio 2004 riguardante l’equiparazione dei diplomi di laurea secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici;

Visto il decreto MIUR 22 ottobre 2004, n. 270, che apporta modifiche al regolamento sulle norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei di cui al d.m. 509/1999;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508 “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale d’arte drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti Musicali pareggiati”;

Visto il decreto legge 25 settembre 2002, n. 212 “Misure urgenti per la scuola, l’università, la ricerca

Testo modificato dalla Commissione

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Identico

scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale" convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, e in particolare l'articolo 6 che stabilisce che i diplomi rilasciati dalle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale sono equiparati alle lauree di cui al regolamento 509/1999;

Visto che lo stesso articolo 6 stabilisce che agli studenti delle Istituzioni di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge quadro in materia di diritto allo studio universitario 390/1991 e successive modificazioni;

Vista la legge 3 luglio 1998 n. 210 ed il decreto MURST 30 aprile 1999, n. 224, relativi alla riforma dei corsi di dottorato di ricerca;

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697 recante: "Disciplina del riconoscimento dei diplomi rilasciati dalle Scuole superiori per interpreti e traduttori";

Visto il d.m. 10 gennaio 2002, n. 38 "Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127" ed in particolare l'articolo 1, comma 2, che stabilisce che le scuole superiori per interpreti e traduttori assumono la denominazione di Scuole superiori per mediatori linguistici e rilasciano titoli di studio, equipollenti ai diplomi di laurea in Scienze della mediazione linguistica;

Visto l'articolo 6, comma 4, del citato d.m. 38/2002 che dispone che in favore degli iscritti ai corsi si applicano le norme vigenti in ambito universitario in materia di diritto allo studio di competenza delle Regioni;

Visto il decreto MIUR 7 febbraio 2013 sugli Istituti tecnici superiori (ITS), che si collocano nel V livello EQF (quadro europeo delle qualifiche) per percorsi di quattro semestri, che consentono l'accesso alle università e hanno il riconoscimento dei CFU (crediti formativi universitari);

Vista la legge 6 marzo 1998, n. 40 "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" che definisce lo "status" dello studente straniero;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo regolamento di attuazione di cui al d.p.r. 394/1999, che disciplinano l'accesso degli studenti stranieri alle università;

Visto il d.p.c.m. 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modificazioni (sull'I.S.E.E.) che definisce i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, e le relative disposizioni attuative;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e la legge 28 gennaio 1999, n. 17 e successive modificazioni,

Considerato che lo stesso articolo 6 stabilisce che agli studenti delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 si applicano le disposizioni di cui alla legge quadro in materia di diritto allo studio universitario 2 dicembre 1991, n. 390 e successive modificazioni;

Identico

che disciplinano l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti dei portatori di handicap;

Vista la deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale 27 giugno 2017, n. 54 "Piano regionale per il diritto allo studio per il triennio 2017/2019. Anni accademici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020. Legge regionale 20 febbraio 2017, n. 4, articolo 5";

Visto il decreto MIUR 15 marzo 2018, n. 218 di aggiornamento degli importi minimi delle borse di studio per l'anno accademico 2018/2019, per effetto della variazione dell'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati corrispondente al valore del +1,1%;

Vista la proposta della Giunta regionale;

Tenuto conto che il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 4/2017 stabilisce che il Piano ha durata triennale e può essere aggiornato in tutto o in parte prima della scadenza, ove ciò si rendesse necessario in seguito ad intervenute esigenze del settore e di modifiche normative;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità del Dirigente della PF Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali per la formazione e servizi per il mercato del lavoro (centri impiego), nonché l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione, resi nella proposta della Giunta regionale;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

D E L I B E R A

1) di stabilire che la deliberazione dell'Assemblea legislativa 27 giugno 2017, n. 54 è modificata

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

Dato atto che sono decorsi i termini previsti dal combinato disposto di cui al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 e al comma 3 dell'articolo 94 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa e il CAL non ha espresso parere;

Visti il comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 4/2007 e il comma 5 dell'articolo 94 del Regolamento interno;

Visto il parere espresso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 26 giugno 2008, n. 15, dal Consiglio regionale dell'economia e del lavoro;

Identico

D E L I B E R A

Identico

- limitatamente a quanto indicato nel documento allegato al presente atto, del quale costituisce parte integrante, identificato come “Allegato A”;
- 2) di confermare tutte le disposizioni stabilite dalla citata deliberazione n. 54/2017 non espressamente modificate dal presente atto.

“Modifiche alla deliberazione dell’Assemblea legislativa 27 giugno 2017, n. 54. Piano regionale per il diritto allo studio per il triennio 2017/2019. Anni accademici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020. Legge regionale 20 febbraio 2017, n. 4, articolo 5”.

Paragrafo 5.1 - Requisiti essenziali dei servizi erogati dalla Regione Marche

Il punto 2 è modificato come segue:

L'importo delle borse di studio e dei prestiti d'onore persegue l'obiettivo della copertura delle spese di mantenimento sostenute dagli studenti nelle diverse sedi. La Regione Marche eroga la borsa di studio in due rate semestrali, nel modo seguente:

- a) studenti fuori sede: 5.174,66 euro;
- b) studenti pendolari: 2.852,71 euro;
- c) studenti in sede: 1.950,44 euro + un pasto giornaliero gratuito;
- d) studenti iscritti a corsi organizzati in teledidattica: 1.950,44 euro.

Il punto 5 è modificato come segue:

Qualora l'ERDIS sia in grado di assicurare il servizio abitativo e di ristorazione gratuitamente e con un'adeguata fruibilità rispetto alla sede del corso di studi, l'importo delle borse per gli studenti fuori sede, di cui al punto 2, lettera a), in riferimento al servizio abitativo, è ridotto di 1.996,93 euro, su base annua, come pure è ridotto di 798,44 euro, per un pasto giornaliero su base annua, in relazione ai mesi di effettiva erogazione del servizio di ristorazione. Tale metodo è applicato dall'ERDIS, con le stesse modalità anche per il secondo pasto giornaliero per gli studenti fuori sede e per un pasto giornaliero per gli studenti pendolari.

Il punto 6 è modificato come segue:

La borsa è corrisposta integralmente agli studenti il cui Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare del richiedente sia inferiore o uguale ai due terzi del limite massimo di riferimento previsto dal Programma regionale per il diritto allo studio. Per valori superiori, sino al raggiungimento del predetto limite, la borsa viene gradualmente ridotta sino alla metà dell'importo minimo, secondo la scala graduata sotto riportata, assicurando comunque che la quota parte in denaro non sia inferiore a 665,37 euro, per gli studenti fuori sede cui siano concessi gratuitamente il servizio abitativo e due pasti giornalieri e 665,37 euro per lo studente pendolare cui sia concesso gratuitamente un pasto giornaliero ai sensi del precedente punto 5.

Scala graduata:

REDDITO		RIDUZ. PERCENT.
Da zero	a 16/24 della soglia di riferimento	0
oltre 16/24 fino	a 18/24 della soglia di riferimento	12,5%
oltre 18/24 fino	a 20/24 della soglia di riferimento	25%
oltre 20/24 fino	a 22/24 della soglia di riferimento	37,5%
oltre 22/24 fino	alla soglia di riferimento	50%

Paragrafo 5.2 - Limiti minimi delle tariffe dei servizi mensa e alloggio

Il punto 7 è modificato come segue:

Il Consiglio di amministrazione dell'ERDIS, ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 4/2017, determina annualmente le tariffe dei servizi in conformità ai principi dettati dall'articolo 7 della medesima legge - ed in linea al d.p.c.m. del 9 aprile 2001, tenendo conto dei seguenti indirizzi:

- a) la tariffa minima applicabile per il servizio di ristorazione a tutte le tipologie di studenti universitari ed iscritti agli Istituti Superiori di grado universitario è determinata in **€ 5,50**, per la consumazione di un pasto completo, ferma la possibilità di differenziare tale tariffa in ordine alla diversificazione del servizio di ristorazione alle esigenze della domanda. Le tariffe agevolate per il servizio di ristorazione sono applicate agli studenti in regola con il pagamento della tassa regionale sul diritto allo studio universitario presso l'università cui sono iscritti.

Detta tariffa è applicabile anche ai borsisti sia per il primo che per il secondo pasto, se trattasi di fuori sede, come pure per il primo pasto giornaliero se trattasi di pendolari, ferma la possibilità per entrambi i casi, di differenziare tale tariffa in ordine alla diversificazione del servizio di ristorazione reso, in relazione alle esigenze della domanda.

Tale tariffa è pure praticabile ai fini:

- della contabilizzazione del valore del pasto erogato gratuitamente da ERDIS agli aventi diritto alla borsa di studio ma non beneficiari, iscritti agli anni successivi al primo;
- della contabilizzazione del valore del pasto gratuito erogato da ERDIS ai beneficiari di borsa di studio in sede;
- della quantificazione del costo di un pasto completo applicabile agli idonei non beneficiari di borsa, iscritti al primo anno, ferma la possibilità di differenziare tale tariffa in ordine alla diversificazione del servizio di ristorazione in relazione alle esigenze della domanda;

- della quantificazione del costo del pasto da introitare, da parte di ERDIS nei casi di revoca delle borse, a titolo di recupero della borsa di studio in servizi, con espresso riferimento al numero dei pasti usufruiti in conto borsa;
 - della quantificazione del costo di un pasto completo applicabile agli studenti stranieri presenti sul territorio marchigiano per programmi di mobilità internazionale, ferma la possibilità di differenziare tale tariffa in ordine alla diversificazione del servizio di ristorazione reso, in relazione alle esigenze della domanda;
- b) la tariffa minima applicabile per il servizio alloggio agli studenti universitari, ivi inclusi gli iscritti agli Istituti Superiori di grado universitario, con ISEE pari o inferiore a € 21.000,00 ed iscritti fino al primo anno fuori corso, è determinata da ERDIS, ai sensi della l.r. 4/2017, sulla base della percentuale del costo a carico degli utenti, prevista per i servizi a domanda individuale dagli Enti locali, riferita al costo reale del servizio, commisurata alle diverse tipologie di alloggio. Tale tariffa minima non può comunque essere inferiore a € 166,41 per un posto letto/mese, ferma la possibilità di differenziare tale tariffa in ordine alla diversificazione del servizio alloggio reso ed in relazione alla tipologia di strutture disponibili. Detta tariffa è anche applicabile nei confronti dei borsisti fuori sede ed utilizzabile ai fini della quantificazione del costo del posto letto da introitare, da parte di ERDIS, nei casi di revoca delle borse, a titolo di recupero della borsa di studio in servizi, in relazione al numero dei mesi o frazione di mese, realmente usufruito in conto borsa. La tariffa minima applicabile per il servizio alloggio agli studenti al di sopra del limite ISEE di € 21.000,00 e per i fuori corso dal secondo anno in poi è determinata in € 182,00 con possibilità di differenziare tale tariffa in ordine alla diversificazione del servizio di alloggio.